



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 16/21**  
Lussemburgo, 17 febbraio 2021

Sentenza nella causa T-238/20  
Ryanair DAC / Commissione

**È conforme al diritto dell'Unione il sistema di garanzie sui prestiti istituito dalla Svezia per sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese nell'ambito della pandemia di Covid-19 e destinato a porre rimedio al grave turbamento dell'economia di tale Stato membro**

*Si presume che il regime in questione sia adottato nell'interesse dell'Unione*

Nell'aprile 2020, la Svezia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti volto a sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio svedese<sup>1</sup> nell'ambito della pandemia di Covid-19 (in prosieguo: il «regime di garanzie sui prestiti»). Tale regime riguarda più in particolare le compagnie aeree titolari, al 1° gennaio 2020, di una licenza per esercitare attività commerciali nel settore dell'aviazione, ad eccezione delle compagnie aeree operanti voli non programmati. L'importo massimo dei prestiti garantiti in forza di tale regime è di 5 miliardi di corone svedesi (SEK), e la garanzia doveva essere concessa entro il 31 dicembre 2020 per una durata massima di sei anni.

Ritenendo che il regime notificato configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione l'ha valutato alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19»<sup>2</sup>. Con decisione dell'11 aprile 2020<sup>3</sup>, la Commissione ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

La compagnia aerea Ryanair ha presentato un ricorso diretto all'annullamento di detta decisione, il quale è tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell'Unione europea. In tale contesto, essa esamina, per la prima volta, la legalità di un regime di aiuti di Stato adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE<sup>4</sup>. Il Tribunale chiarisce, inoltre, il rapporto tra le norme sugli aiuti di Stato e, da un lato, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'articolo 18, primo comma, TFUE, e, dall'altro, il principio della libera prestazione dei servizi.

#### Giudizio del Tribunale

Il Tribunale procede, in primo luogo, a un controllo della decisione della Commissione alla luce dell'articolo 18, primo comma, TFUE, il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla

<sup>1</sup> Licenza rilasciata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

<sup>2</sup> GU 2020, C 91 I, pag. 1, modificata dalla comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GU 2020, C 112 I, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione C(2020) 2366 final della Commissione, dell'11 aprile 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID 19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree.

<sup>4</sup> Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T-259/20), il Tribunale procede all'esame della legalità alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Francia al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 sul mercato francese del trasporto aereo.

nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE figura, secondo il Tribunale, tra tali disposizioni particolari, esso verifica se il regime di garanzie sui prestiti potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza di tale disposizione.

A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che l'obiettivo del regime di garanzie sui prestiti soddisfa i requisiti posti dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in quanto **è volto effettivamente a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia svedese causato dalla pandemia di Covid-19, e più in particolare ai significativi effetti negativi di quest'ultima sul settore dell'aviazione in Svezia** e, pertanto, sul collegamento aereo del territorio di tale Stato membro.

Il Tribunale constata, dall'altro lato, che la limitazione del regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree in possesso di una licenza svedese **è idoneo a conseguire l'obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell'economia della Svezia**. A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che, in forza del regolamento n. 1008/2008, il possesso di una licenza svedese implica, di fatto, che il principale centro di attività delle compagnie aeree si trovi nel territorio svedese e che queste siano soggette alla vigilanza finanziaria e di onorabilità delle autorità svedesi. Secondo il Tribunale, le disposizioni di detto regolamento stabiliscono obblighi reciproci tra le compagnie aeree in possesso di una licenza svedese e le autorità svedesi e, quindi, un legame specifico e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i requisiti prescritti all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Per quanto riguarda la proporzionalità del regime di garanzie sui prestiti, il Tribunale sottolinea, inoltre, che le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuti contribuiscono in misura maggiore al collegamento di linea della Svezia in relazione sia alle merci sia al trasporto di passeggeri, il che corrisponde all'obiettivo di assicurare la connettività della Svezia. L'estensione di detto regime di aiuti a compagnie non stabilite in Svezia non avrebbe invece consentito di raggiungere tale obiettivo.

Prendendo in considerazione la varietà delle situazioni in questione, il Tribunale conferma, per di più, che la Commissione non è incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che **il regime di aiuti in questione non andasse al di là di quanto era necessario per conseguire l'obiettivo perseguito** dalle autorità svedesi, il quale diveniva fondamentale, dal momento che, alla fine del mese di marzo 2020, tale Stato aveva registrato un calo pari a circa il 93% del traffico aereo di passeggeri nei tre principali aeroporti svedesi.

Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale conferma che l'obiettivo del regime di garanzie sui prestiti soddisfa i requisiti della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Pertanto, detto regime non costituisce neanche una discriminazione vietata in forza dell'articolo 18, primo comma, TFUE.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la decisione della Commissione alla luce della libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ricorda che tale libertà fondamentale non si applica tal quale al settore dei trasporti, il quale è soggetto a un regime giuridico particolare, di cui fa parte il citato regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Orbene, tale regolamento mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, la Ryanair non aveva dedotto alcuna violazione di tale regolamento.

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo il quale la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell'aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. A tale proposito, il Tribunale rileva che un bilanciamento del genere non è richiesto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, **in quanto si presume che le misure di aiuto adottate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, quali il regime di garanzie sui prestiti in questione, siano, per tale ragione, adottate nell'interesse dell'Unione, sempre che siano necessarie, adeguate e proporzionate.**

Il Tribunale, infine, respinge in quanto infondato il motivo di ricorso vertente su una presunta violazione dell'obbligo di motivazione e constatata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.*